

Giurisprudenza

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|14 dicembre 2021| n. 39965

Data udienza 25 giugno 2021

Integrale

Cose in custodia - Responsabilità civile - Art. 2043 cc - Buca sul manto stradale - Caduta del motociclista - Responsabilità del motociclista - Concreto riscontro dell'insidia - Concorso di colpa del motociclista - Irrilevanza ai fini del risarcimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14017/2019 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5079/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) convenne in giudizio il Comune di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate in un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), in Napoli, allorquando, percorrendo la S.S. (OMISSIS) alla guida di un motociclo, era finito con la ruota anteriore in una buca presente in corrispondenza di un giunto di dilatazione, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo;

il Tribunale rigetto' la domanda;

provvedendo sul gravame del (OMISSIS), la Corte di Appello lo ha rigettato, osservando che:

risultava provata l'anomalia della sede stradale costituita da una buca (delle dimensioni di 21x25 centimetri e profonda 10 centimetri) in corrispondenza di un giunto stradale;

"la presenza di una sconnessione del fondo stradale costituisce in tesi una anomalia rispetto all'utente che faccia affidamento sulla normale transitabilità della sede viaria";

tuttavia, tenuto conto delle condizioni di buona visibilità (il sinistro si era verificato alle ore 15,20, in condizioni di tempo sereno e in un tratto rettilineo) e del fatto che la buca aveva "apprezzabili dimensioni" e non era occultata da materiali di sorta, il motociclista avrebbe potuto avvistarla tempestivamente, cosicché l'incidente risultava prevenibile ed evitabile dal (OMISSIS) ove lo stesso avesse prestato la dovuta attenzione alla guida e non avesse proceduto ad elevata velocità;

tanto premesso, "sia che si inquadri la fattispecie in esame sotto l'egida normativa dell'[articolo 2051 c.c.](#) (responsabilità da cose in custodia), ovvero sotto il referente normativo dell'[articolo 2043 c.c.](#) (cd. insidia o trabocchetto), in entrambe le ipotesi il delineato comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della PA, integrando il c.d. caso fortuito -comprensivo del fatto del terzo e della colpa esclusiva della vittima - che interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno";

ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi;

ha resistito il Comune di Napoli con controricorso;

la trattazione del ricorso e' stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c.;

il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli [articoli 2051 e 1227 c.c.](#), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3: richiamate Cass. nn. 2478, 2480, 2482 e 13542 del 2018, lamenta che la Corte territoriale "ha ravvisato gli estremi del caso fortuito, senza valutare che il caso fortuito deve essere connotato da imprevedibilita' ed inevitabilita', da intendersi pero' da un punto di vista oggettivo e della regolarita' causale (o della causalita' adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; assume che la propria condotta di guida "non ha avuto il carattere di autonomia, eccezionalita', imprevedibilita' ed inevitabilita' tale da escludere la responsabilita' del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito"" e rileva che, quand'anche risultasse accertata una condotta colposa del conducente, cio' non basterebbe di per se' ad escludere la responsabilita' del custode, "in quanto occorre, anche, che quella condotta non fosse prevedibile";

il motivo e' fondato e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono;

pur facendo riferimento al paradigma della responsabilita' per danno causato da cose in custodia, la Corte territoriale ha erroneamente "letto" la vicenda sotto la lente propria del paradigma dell'[articolo 2043 c.c.](#) (finendo, a pag. 6, per assimilare gli effetti dei due inquadramenti ai fini del rigetto della domanda); infatti, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'[articolo 2051 c.c.](#), la sentenza ha mostrato in modo inequivoco di ritenere che la responsabilita' del Comune potesse essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un'insidia" (o pericolosita' occulta della cosa), cosi' da valorizzare il dato della avvistabilita' della buca e, quindi, la prevenibilita' ed evitabilita' parte del conducente e pervenendo all'esclusione della responsabilita' del convenuto sull'assunto che l'anomalia stradale potesse (e dovesse) essere rilevata dal (OMISSIS);

una siffatta impostazione risulta tuttavia erronea alla luce della pacifica (e formalmente dichiarata dalla sentenza impugnata) riconducibilita' della fattispecie in esame nel paradigma dell'[articolo 2051 c.c.](#), e non in quello dell'[articolo 2043 c.c.](#), senza possibilita' di utilizzare, per l'accertamento della responsabilita' del custode, categorie ad essa non pertinenti;

e' pacifico, infatti, che:

la responsabilita' ex [articolo 2051 c.c.](#), ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilita' per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che puo' essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;

tale essendo la struttura della responsabilita' ex [articolo 2051 c.c.](#), l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entita') del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode -come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;

nell'ottica della previsione dell'[articolo 2051 c.c.](#), tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilita', condotta alla luce del paradigma dell'[articolo 2043 c.c.](#));

al cospetto dell'[articolo 2051 c.c.](#), la condotta del danneggiato puo' quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva;

deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilita' ed imprevibilita' che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalita' dell'esercizio dell'attivita' esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che cio' risulti, si profili solo ex post, cioe' all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo e' stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione;

giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da [Cass. n. 25837/2017](#), secondo cui "la eterogeneita' tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilita'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, cio' non basta di per se' ad escludere la responsabilita' del custode. Questa e' infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito e' un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilita' del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si e' gia' espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'[articolo 2051 c.c.](#), in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, e' tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...). La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia puo' dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile e' un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non puo' astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima";

e' stato, nella stessa logica, affermato, con riguardo alla fruizione del godimento della strada pubblica, che "L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'[articolo 2051 c.c.](#), dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilita' puo' influire la condotta della vittima, la quale, pero', assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioe' estranea al novero delle possibilita' fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'[articolo 1227 c.c.](#) (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalita' tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi)." (Cass. (ord.) n. 2481 del 2018);

e' stato, altresì, affermato che: "In tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'[articolo 1227 c.c., comma 1](#), richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost., sicche', quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (così Cass. n. 9315 del 2019, seguita da alte conformi);

ed in linea generale si e' pure affermato che: "In tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'[articolo 1227 c.c., comma 1](#), richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost., sicche', quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilita' in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non puo' rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarita' causale nelle condizioni date dai luoghi)" (così Cass. (ord.) n. 2481 del 2018);

applicando tali principi nel caso di specie risulta evidente che la corte territoriale ha commesso un evidente errore di sussunzione del fatto concreto, almeno per come l'ha descritto, sotto la norma dell'[articolo 2051 c.c.](#), nel senso che quanto da essa affermato non avrebbe potuto in alcun modo escludere quella sussunzione;

in tanto, le generiche affermazioni della motivazione circa l'uso normale della cosa, la percepibilita' del pericolo e la prevenibilita' risultano in concreto del tutto assertorie e aspecifiche riguardo alla vicenda giudicata: non si sa a che velocita' andasse il motociclista, quale fosse il limite di velocita' prescritto e se fosse superato; non e' spiegato se il non meglio individuato tipo di manovra attuabile per evitare la buca, ove a minore velocita' ne fosse stata percepita o dovesse esserne percepita la presenza, fosse compatibile con le condizioni di traffico, cioe' potesse tenersi senza arrecare ad esse problemi; non si sa da quanto tempo fosse presente la buca, ne' che tipo di manutenzione e con che frequenza il Comune la esercitasse sulla strada;

tutti tali elementi sarebbero stati necessari per ricostruire in concreto la condotta del motociclista come rilevante ed in che misura ai fini della incidenza causale sulla verifica dell'evento;

le ultime due circostanze, ove dimostrate dall'ente, lo sarebbero state per apprezzare la possibilita' di intervenire dell'ente proprietario della strada;

d'altro canto, ponendosi nella prospettiva errata della c.d. insidia (rilevante, peraltro, nella logica dell'applicazione dell'[articolo 2043 c.c.](#)) non puo' non rilevarsi che la corte di merito non ha considerato che le dimensioni della buca erano anche tali che essa non era affatto di grandi dimensioni (come nel caso giudicato, ad esempio, da Cass. n. 27724 del 2018), sicche' resta incomprensibile come la presenza di una buca delle dimensioni e profondita' accertata, sarebbe stata percepibile ove il motociclista non avesse viaggiato alla velocita' (ignota) a cui viaggiava;

la motivazione che addebita al conducente il fatto dannoso e' nella sostanza anche assertoria nell'individuare il comportamento ascrivibile al conducente.

deve in definitiva ritenersi che il giudizio di sussunzione espletato dalla sentenza impugnata ha ignorato in astratto che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non e' automaticamente si-a idoneo a interrompere il nesso causale, che e' manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res;

cio', quando detta condotta ricorra e non abbia tali caratteri e sempre rimanendo su un piano astratto, non significa, peraltro, che ancorche' non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma cio' puo' avvenire, non all'interno del paradigma dell'[articolo 2051 c.c.](#), bensì ai sensi dell'[articolo 1227 c.c.](#) (operante, ex [articolo 2056 c.c.](#), anche in ambito di responsabilita' extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravita' della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex [articolo 1227 c.c., comma 1](#)), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex [articolo 1227 c.c., comma 2](#)), fatta salva, nel secondo caso, la necessita' di un'espressa eccezione della controparte;

la sentenza impugnata non ha rispettato tali principi, ma in buona sostanza ha applicato il criterio di responsabilita' ai sensi dell'[articolo 2043 c.c.](#) e peraltro lo ha fatto in modo generico, sotto i profili che si sono segnalati;

la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procedera' a nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra;

il secondo motivo, che deduce la violazione e la falsa applicazione degli [articoli 2727 e 2729 c.c.](#) (in relazione alla individuazione presuntiva della condotta colposa del motociclista che avrebbe integrato il caso fortuito), resta assorbito;

la Corte di rinvio provvedera' anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie del primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.